Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 26 febbraio 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 48 DEL 26 FEBBRAIO 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 38ª Estrazione di obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto, categoria I, eseguita in Roma il 7 e 9 febbraio 1948.

(950)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 % (ex 4 %), di scadenza 15 settembre 1951, delle dodici serie (dalla B-1 alla B-12) emesse in base al regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559, ai quali sono stati assegnati premi nella nona estrazione eseguita il giorno 11 febbraio 1948.

(951)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° ottobre 1947, n. 1696.

Aumento di una unità, nel grado 2° dei ruoli organici della magistratura (gruppo A), per la Presidenza del tribunale superiore delle acque pubbliche.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la tabella *E* annessa al decreto legislativo 14 marzo 1945, n. 83;

Visto il decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 93;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i lavori pubblici;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 139, comma secondo, lettera *a)* del decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che approva il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, è così modificato:

« *a)* un presidente nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri, avente grado 2°, corrispondente a quello di procuratore generale della Corte Suprema di cassazione ».

Art. 2.

La tabella *E* per il personale della magistratura giudiziaria (gruppo *A*) annessa al decreto legislativo 14 marzo 1945, n. 83 è, per quanto concerne il grado 2°, modificata come appresso

« Grado 2°: procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche: posti n. 2 ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 57 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1947, n. 1697.

Costituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per i lavori pubblici, per le finanze, per il tesoro e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno, per i trasporti, per l'industria e il commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' costituito l'Ente portuale Savona-Piemonte con sede legale in Torino e con direzione amministrativa in Savona. Fanno parte dell'Ente lo Stato, nonchè le Provincie, le Camere di commercio ed i comuni di Savona, Cuneo e Torino.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri interessati, e previo parere dell'assemblea di cui all'art. 10, possono essere chiamati a far parte dell'Ente anche altre Provincie, Camere di commercio e Comuni interessati al funzionamento e allo sviluppo del porto di Savona che ne facciano domanda.

L'Ente è istituto di diritto pubblico ed ha personalità giuridica.

Art. 2.

L'Ente ha il compito di:

1) promuovere l'incremento del movimento portuale;

2) promuovere il miglioramento, l'ampliamento e la sistemazione del bacino Savona-Vado e delle relative opere portuali;

3) promuovere il miglioramento delle comunicazioni tra il porto e il retroterra;

4) provvedere alla manutenzione ordinaria e ai servizi di polizia e di illuminazione del porto;

5) provvedere alla costruzione e alla gestione degli impianti sulle aree portuali che vengano eventualmente concessi dalle amministrazioni competenti.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'Ente dovrà presentare al Ministero della marina mercantile un piano generale di massima concernente la utilizzazione di tutte le aree portuali. Tale piano sarà approvato con le eventuali modificazioni, con decreto del Ministro per la marina mercantile. Qualora la esecuzione del piano di massima renda necessarie opere di costruzione e trasformazione, il decreto di approvazione sarà emanato di concerto col Ministro per i lavori pubblici. Il Ministro per la marina mercantile potrà accordare all'Ente, a sua domanda, la concessione delle singole aree portuali sulle quali l'Ente stesso intenda provvedere a sua cura e spese alla costruzione e all'esercizio diretto di impianti portuali.

Dovrà essere sentito il parere dell'Ente sulle domande per concessione di durata superiore al biennio presentate dai privati.

Art. 4.

L'Ente ha facoltà di imporre e di riscuotere per un biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto una tassa portuale di lire cinque per tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nel bacino portuale Savona-Vado.

La tassa predetta accertata e riscossa a cura dell'Amministrazione delle dogane col procedimento in vigore per l'accertamento e la riscossione del diritto di statistica è versata all'Ente a cui carico sono le spese di riscossione.

Art. 5.

Sono organi dell'Ente:

il presidente;
l'amministratore delegato;
il vice presidente;
il Consiglio di amministrazione;
il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Il presidente, l'amministratore delegato ed il vice presidente sono eletti dall'assemblea, il primo, fra i membri di questa rappresentanti la Provincia, la Camera di commercio ed il comune di Torino; il secondo, fra i membri rappresentanti la Provincia, la Camera di commercio ed il comune di Savona; il terzo, fra i rappresentanti la Provincia, la Camera di commercio ed il comune di Cuneo.

Spetta al Ministero della marina mercantile l'accertamento della regolarità delle suddette elezioni.

Il presidente, l'amministratore delegato ed il vice presidente durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 7.

Il presidente:

a) rappresenta l'Ente;

b) convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio di amministrazione;

c) rende esecutivi i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, nonchè le note dei canoni relativi a concessioni, ad affitto e ad altri atti;

d) provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse dell'Ente;

e) provvede all'ordinario investimento di capitali i titoli di Stato o di altri enti pubblici;

f) autorizza, nei limiti degli stanziamenti in bilancio, spese non eccedenti annualmente la somma complessiva di L. 500.000 per le esigenze del funzionamento della sede legale in Torino.

Art. 8.

L'amministratore delegato:

a) esige e quietanza le somme dovute all'Ente anche da parte dello Stato;

b) autorizza, nei limiti degli stanziamenti in bilancio, le spese non eccedenti le L. 500.000, e, entro detto limite, impegna l'Ente in contratti di durata non superiore ai nove anni;

c) adotta i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo nella prima riunione;

d) presiede le gare di aggiudicazione ed adotta i provvedimenti occorrenti al loro espletamento;

e) provvede agli atti a lui delegati dall'assemblea e dal Consiglio di amministrazione;

f) provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'assemblea e dal Consiglio di amministrazione;

g) esercita in generale tutte le funzioni di carattere esecutivo e vigila su tutti i servizi dell'Ente al fine di assicurare il regolare svolgimento.

Art. 9.

Il vice presidente sostituisce il presidente e l'amministratore delegato in caso di loro assenza o impedimento.

Art. 10.

L'assemblea è costituita:

1) da due membri designati da ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Cuneo, Savona e Torino;

2) da due membri designati da ciascuna delle Camere di commercio di Cuneo, Savona e Torino;

3) da due membri designati da ciascuna delle Amministrazioni comunali di Cuneo, Savona e Torino;

4) da un membro in rappresentanza della categoria degli armatori, designato dalla Confederazione italiana degli armatori;

5) da un membro designato da ciascuna delle altre Amministrazioni che a norma del precedente articolo 1 possono far parte dell'Ente;

6) da due rappresentanti dei lavoratori, di cui uno designato dalle organizzazioni portuali di Savona e l'altro designato di comune accordo fra le Camere confederali del lavoro di Cuneo, Savona e Torino.

In caso di disaccordo la designazione è demandata alla Confederazione generale del lavoro;

7) da un rappresentante tecnico ed uno amministrativo del Ministero dei lavori pubblici di grado non inferiore al 6° designati dal Ministro per i lavori pubblici;

8) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile, di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministro per la marina mercantile;

9) da un rappresentante del Ministero del tesoro di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministro per il tesoro;

10) dal capo compartimento delle Ferrovie dello Stato di Torino;

11) dal comandante del porto di Savona;

12) dal direttore della Circoscrizione doganale di Savona.

Possono essere chiamati a partecipare con voto consultivo alle sedute dell'assemblea i capi degli uffici tecnico e amministrativo dell'Ente.

Al Ministero della marina mercantile spetta l'accertamento della regolarità di dette designazioni.

I membri di cui ai numeri 1 a 9 durano in carica tre anni, salvo i casi di sopravvenuta incapacità e possono essere riconfermati.

I membri nominati nel corso del triennio per sopperire a vacanze formatesi nelle varie categorie rimangono in carica fino al compimento di detto triennio.

Art. 11.

Non possono essere designati membri dell'assemblea o decadono di diritto da tale carica coloro che:

a) siano parti o legali patrocinatori di queste, arbitri o consulenti tecnici in giudizio contro l'Ente o contro alcuno degli Enti indicati ai numeri 1, 2, 3 e 5 del precedente art. 10;

b) partecipino o abbiano interesse negli appalti, imprese e servizi che interessano l'Ente;

c) siano stipendiati o salariati dell'Ente;

d) si trovino in una delle condizioni previste dagli articoli 23 e 24 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 1945.

Art. 12.

L'assemblea è organo deliberativo dell'Ente. Essa approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo e decide su qualsiasi provvedimento salve le attribuzioni speciali riservate agli altri organi. Peraltro essa ha facoltà di avocare a sè anche tali attribuzioni.

Art. 13.

L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria ogni semestre; può riunirsi inoltre in sessione straordinaria, su convocazione del presidente o su richiesta di tre membri del Consiglio di amministrazione o di cinque membri dell'assemblea stessa.

Art. 14.

Per la validità dell'assemblea in prima convocazione occorre la presenza dei due terzi dei componenti, oltre il presidente; in seconda convocazione, da tenersi nel giorno successivo l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti. A parità prevale il voto del presidente.

Non è ammessa delega da parte dei membri impediti od assenti.

Le deliberazioni dell'assemblea, firmate dal presidente e dal segretario, previa lettura e approvazione dei membri dell'assemblea stessa, sono esecutive.

I processi verbali delle riunioni sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea nell'adunanza successiva.

Art. 15.

Il presidente e i membri dell'assemblea devono astenersi dal prendere parte alle discussioni e alle deliberazioni concernenti affari nei quali siano interessati essi stessi o il coniuge o i parenti ed affini entro il quarto grado.

Le deliberazioni adottate contro il divieto di cui al comma precedente sono nulle.

Art. 16.

L'assemblea nella prima seduta di ogni esercizio finanziario determina:

a) l'indennità di carica al presidente dell'Ente, all'amministratore delegato e al vice presidente;

b) la medaglia di presenza dei membri dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione, che partecipano alle riunioni dei rispettivi collegi;

c) gli emolumenti dei revisori dei conti;

d) il trattamento di trasferta spettante ai partecipanti alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente, che risiedono in Comune diverso da quello ove si tengono le riunioni stesse.

Tale trattamento non può comunque superare quello che compete ai fuzionari di grado 6° dell'ordinamento gararchico delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 17.

All'inizio di ogni triennio l'assemblea elegge nel suo seno il Consiglio di amministrazione. Esso è presieduto dal presidente dell'Ente ed è composto di un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni indicate nei numeri 1, 2 e 3 del precedente art. 10, di un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni state tali indicate nei numeri 7, 8 e 9 dello stesso articolo; del capo compartimento delle Ferrovie dello Stato di Torino; del comandante del porto di Savona, del direttore della Circoscrizione doganale di Savona; di un rappresentante della categoria prevista nel n. 4 e di un rappresentante di lavoratori previsti nel n. 6 del suddetto articolo.

Possono essere chiamati a partecipare con voto consultivo ai lavori del Consiglio di amministrazione i capi degli uffici amministrativo e tecnico dell'Ente.

I membri eletti nel corso del triennio per ricoprire vacanze verificatesi nelle varie categorie sopraindicate, restano in carica fino al compimento del triennio.

Si applicano ai membri del Consiglio di amministrazione le disposizioni dell'ultimo comma del precedente art. 10.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione:

provvede all'amministrazione ordinaria dell'Istituto;

nomina e revoca gli impiegati a norma delle disposizioni contenute nel regolamento del personale;

delibera circa le spese il cui ammontare non superi lire due milioni e comunque circa i contratti che impegnino l'Ente oltre nove anni;

delibera sugli incarichi tecnici e legali da affidare a persone estranee all'Ente;

autorizza il presidente a stare in giudizio e decide sulle transazioni relative a vertenze il cui valore non superi le lire un milione;

delibera i provvedimenti disciplinari per gli impiegati, a norma delle disposizioni contenute nel regolamento del personale;

predispone i regolamenti di cui al successivo articolo 22 e li sottopone all'approvazione dell'assemblea;

predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo e delibera, salvo ratifica dell'assemblea stessa nella sua prima riunione, le variazioni da apportare al bilancio preventivo, che si rendono necessarie nel corso dell'esercizio finanziario;

nomina i rappresentanti dell'Ente presso altre società, commissioni, associazioni, enti ed organizzazioni varie;

nomina gli arbitri;

delibera su eventuali compensi straordinari e sussidi al personale, nei limiti previsti dal relativo regolamento;

adotta i provvedimenti urgenti in materia di competenza dell'assemblea e li sottopone alla ratifica di questa nella sua prima riunione.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria ogni due mesi; è inoltre convocato su invito del presidente o su richiesta di almeno di un terzo dei consiglieri.

Art. 20.

Alle adunanze del Consiglio di amministrazione si applicano le norme degli articoli 14 e 15.

Art. 21.

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di cinque membri effettivi e due supplenti di cui:

un membro effettivo ed un supplente nominati dal Ministro per il tesoro;

un membro effettivo nominato dal Ministro per i lavori pubblici;

un membro effettivo nominato dal Ministro per la marina mercantile;

il ragioniere capo della Prefettura di Torino;

un membro effettivo ed un supplente nominato dall'assemblea.

I revisori dei conti esercitano il loro mandato in conformità alle disposizioni previste dal Codice civile per i sindaci delle società per azioni in quanto applicabili; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Presidente del Collegio dei revisori è il rappresentante del Ministero del tesoro.

Art. 22.

Con appositi regolamenti saranno stabiliti l'ordinamento dei servizi e quello del personale.

Fino a quando non saranno stati approvati i regolamenti di cui al precedente comma, vi provvede il Consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Per il disimpegno dei compiti di cui al precedente art. 2 e per far fronte ai relativi oneri, l'Ente ha a sua disposizione ed amministra:

1) il reddito dell'uso dei beni demaniali, concessi dallo Stato a norma dell'art. 3 e delle attrezzature portuali;

2) i proventi della tassa prevista dal precedente art. 4;

3) i fondi provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie autorizzate per legge o deliberate dall'assemblea dell'Ente,

4) i beni derivanti da eventuali disposizioni testamentarie, da oblazioni volontarie nonchè da ogni altro titolo non esplicitamente previsto.

Art. 24.

L'esercizio finanziario ha inizio col 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione dell'assemblea non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Il bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'assemblea con i documenti giustificativi, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

Dopo l'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo saranno rimessi, per l'approvazione, rispettivamente entro i mesi di marzo e di ottobre ai Ministeri della marina mercantile, dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 25.

Saranno stabiliti nel bilancio appositi capitoli per il fondo di riserva, per il rinnovamento degli impianti e per l'accantonamento delle liquidazioni spettanti al personale dipendente. Le relative consistenze potranno essere rappresentate da titoli di Stato.

Le somme accantonate per i titoli sopraindicati sono stabilite anno per anno, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il parere dei revisori dei conti.

Gli utili di gestione devono essere impiegati in primo luogo nella estinzione dei debiti; la eventuale eccedenza è devoluta per gli scopi previsti nell'art. 2 del presente decreto.

Art. 26.

Nei riguardi delle imposte di registro e delle tasse di bollo, tutti gli atti e contratti, stipulati dall'Ente entro i limiti e per gli scopi indicati nel presente decreto, sono parificati nel trattamento tributario agli atti compiuti dallo Stato.

Non è applicabile l'imposta di ricchezza mobile sugli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che l'Ente contrarrà con qualsiasi altro Ente o persona, per la costruzione di opere e arredamenti portuali.

Art. 27.

La durata dell'Ente è fissata in anni 50 decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 28.

Il Governo ha facoltà di sciogliere, per gravi motivi, l'Amministrazione dell'Ente e di affidarne la gestione ad un commissario.

All'atto della cessazione dell'Ente tutte le opere e le cose ricevute in consegna e quelle da esso eseguite, nonchè ogni altro bene dell'Ente, saranno devoluti allo Stato.

Art. 29.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — PELLA — DEL VECCHIO — CAPPA — EINAUDI — SCELBA — CORBELLINI — TREMELLONI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 98. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1947, n. 1698.

Aumento degli assegni ai palombari e sommozzatori e loro guide.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 2 giugno 1924, n. 931;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La tabella V annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, concernente l'applicazione dell'art. 189 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo agli assegni a terra da corrispondersi ai personali civili e militari della Marina, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto firmata dai Ministri per la difesa e per il tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 123. — FRASCA

TABELLA V

Assegni ai palombari e sommozzatori e loro guide per lavori subacquei

A) *Palombari e guide relative*

a) Palombari di 2ª classe di ogni grado e categoria.

Immersione per servizio Per ogni ora di lavoro:

in profondità da m.	0 a m.	15	compenso		L.	15
»	» 16	» 20	»		»	20
»	» 21	» 26	»		»	25
»	» 27	» 30	»		»	28

b) Palombari di 1ª classe di ogni grado e categoria.

Immersione per servizio Per ogni ora di lavoro:

in profondità da m.	0 a m.	15	compenso		L.	20
»	» 16	» 20	»		»	25
»	» 21	» 26	»		»	29
»	» 27	» 30	»		»	33
»	» 31	» 35	»	(1)	»	37
»	» 36	in più	»	(1)	»	40

c) Guide di qualsiasi grado e categoria.

Immersione per servizio Per ogni ora di lavoro, indipendentemente dalla profondità alla quale scende il palombaro . . . L. 2

Immersione per esercizio Per ogni ora di lavoro dei palombari (palombari brevettati di 1ª e 2ª classe e guide), i tre quinti dei compensi stabiliti alle tabelle *a*), *b*) e *c*).

B) *Sommozzatori e loro guide*

a) Sommozzatori di ogni grado e categoria.

Immersione per servizio Per ogni ora di lavoro:

in profondità da m.	0 a m.	3	compenso		L.	36
»	» 4	» 6	»		»	44
»	» 7	» 9	»		»	55
»	» 10	» 12	»		»	67
»	» 13	» 15	»		»	80

b) Guide di qualsiasi grado e categoria.

Immersione per servizio Per ogni ora di lavoro, indipendentemente dalla profondità alla quale scende il sommozzatore L. 2

Immersione per esercizio Per ogni ora di lavoro dei sommozzatori, i tre quinti dei compensi stabiliti alle tabelle *a*) e *b*).

Norme di corresponsione

Per la prima ora di immersione i detti assegni saranno raddoppiati. Quando il lavoro giornaliero durerà meno di un'ora, si dovrà considerare come un'intera ora primaria qualunque sia la sua durata.

Il lavoro eccedente la prima ora si valuterà a quarti, e la frazione di quarto sarà considerata come quarto intero.

Non sarà diffalcato il tempo che il palombaro rimane fuori acqua sia per prendere respiro, sia per aspettare qualche attrezzo occorrente al suo lavoro, sempre che la durata di tali interruzioni non superi complessivamente il quinto delle ore di lavoro del palombaro nella giornata.

La parte eccedente al detto quinto è dedotta ed anche in questo caso la frazione di quarto d'ora sarà considerata come quarto d'ora compiuto.

Ad uno stesso individuo si computeranno due ore di prima immersione quando il suo lavoro giornaliero retribuito, calcolato come sopra e stabilito, sia complessivamente maggiore di cinque ore.

Alle guide si considerano come ore intere le frazioni di ora e non si fa deduzione del tempo diffalcato al palombaro. La mercede della guida è quindi conteggiata per tutto l'intervallo del tempo trascorso dalla prima immersione alla emersione definitiva.

Il giorno, l'ora, la durata, la profondità, lo scopo della immersione, il nome, il grado, la classe e la matricola del palombaro e della guida, saranno registrati nel giornale di chiesuola, di cui sarà unito un estratto alla contabilità di bordo.

Quanto ai lavori non eseguiti a bordo, si faranno risultare da una dichiarazione particolareggiata dall'Autorità che li ha ordinati.

Agli allievi torpedinieri M.P. ed ai militari che fanno le prove per conseguire il brevetto di 2ª classe non compete nessun assegno per immersione; però, a brevetto ottenuto, sarà loro concesso, a titolo di premio, una volta tanto, la gratificazione di L. 200.

Durante il corso speciale per il brevetto di 1ª classe le immersioni degli allievi (palombari di 2ª classe) sono sempre considerate come immersioni di esercizio.

In tutti i casi i palombari (graduati o no), che scendono sotto acqua per dirigere lavori o esercitazioni o prove, percepiranno l'assegno intero contemplato nella tabella.

La pulitura della carena fatta dai palombari, facciano o pur no parte dell'equipaggio della nave per la quale lavorano, è retribuita al pari delle immersioni per servizio.

L'immersione di un palombaro per la ricerca di un siluro non deve mai essere considerata come immersione per esercizio e per essa saranno sempre corrisposte le retribuzioni normali.

E' facoltà dell'Autorità di proporre al Ministero, nel caso che il siluro fosse ricuperato, un maggiore compenso in base alle difficoltà incontrate nella ricerca dell'arma in località non ben definita e in condizioni speciali di lavoro.

Tale compenso non potrà, in nessun caso, eccedere la somma di L. 1000.

In caso di lavori subacquei per operazioni di guerra è data facoltà alle diverse autorità di proporre al Ministero di concedere, secondo i casi, oltre alle competenze suindicate, delle rimunerazioni straordinarie, tenendo conto dei pericoli e delle difficoltà incorse, nonchè dei risultati ottenuti.

Per quanto riguarda il conteggio delle retribuzioni da corrispondersi agli ufficiali brevettati palombari di 1ª e 2ª classe sono in tutto e per tutto applicabili le modalità e le norme che regolano il conteggio delle retribuzioni stabilite per i militari del Corpo equipaggi marittimi. Solo per quanto concerne la misura delle retribuzioni dovute agli ufficiali, queste dovranno essere conteggiate con l'aumento del 50 % in confronto di quelle contemplate dalle presenti istruzioni.

Allorchè un ufficiale palombaro compie una missione di servizio subacqueo che per la sua importanza sia giudicata meritevole di speciale considerazione, l'autorità da cui dipende ne riferirà al Ministero, proponendo a suo favore una adeguata ricompensa.

Visto:

Il Ministro per il tesoro DEL VECCHIO

Il Ministro per la difesa CINGOLANI

(1) Tariffe valevoli anche per i palombari di 2ª classe che volontariamente si immergono a più di 30 metri.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1947, n. 1699.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa « Santuario di Santa Rita in Roccaporena », nel comune di Cascia (Perugia).

N. 1699. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa « Santuario di Santa Rita in Roccaporena », nel comune di Cascia (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1948

DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 1948, n. 64.

Assegnazione di funzioni speciali ad uno dei due generali di divisione della Guardia di finanza attualmente in servizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:

Art. 1.

Fino a che non si verificherà la cessazione dal servizio permanente effettivo di uno dei due generali di divisione della Guardia di finanza, attualmente in servizio, è data facoltà al Ministro per le finanze di conferire al meno anziano di essi speciali funzioni ispettive e di controllo sui servizi dell'Amministrazione delle finanze. Tali funzioni sono esercitate alle dirette dipendenze del Ministro. Il generale chiamato ad assolverle fa altresì parte della Commissione centrale di avanzamento per gli ufficiali della Guardia di finanza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nelle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed ha effetto dal 1° gennaio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 128. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 20 gennaio 1948, n. 65.

Rapporti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili « A.N.I.C. » derivanti dalla convenzione 30 giugno 1936 e successivi atti addizionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:

Articolo unico.

La convenzione 30 giugno 1936 e gli atti addizionali stipulati e da stipularsi tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili « A.N.I.C. » sono soggetti alla imposta di registro dell'1 % sul cumulo dei corrispettivi che lo Stato si è assunto l'obbligo di pagare all'Azienda a titolo di ammortamento degli impianti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 125. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 1948, n. 66.

Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:

Art. 1.

Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata od

ordinaria o comunque ostruisce od ingombra, allo stesso fine, la strada stessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena anzidetta anche quando il fatto è commesso in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la libera navigazione.

La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nelle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, *foglio n.* 131. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 1948, n. 67.

Delegazione al Presidente della Repubblica dei poteri per la concessione di amnistia e di condono per i reati finanziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati preveduti dalle leggi:

a) sulle imposte dirette, ordinarie e straordinarie;

b) sulle tasse e imposte indirette sugli affari;

c) doganali e sulle imposte di fabbricazione;

d) sulle imposte governative sul consumo gas-luce ed energia elettrica;

e) sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul cammino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

f) sul lotto pubblico;

g) sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento;

h) sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

per i quali è comminata una pena detentiva, sola o congiunta alla pena della multa o dell'ammenda, non superiore nel massimo a tre anni, oppure la sola pena della multa o dell'ammenda non superiore al massimo di L. 100.000.

Art. 2.

Fuori dei casi previsti dall'art. 1, il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere il condono delle pene restrittive della libertà personale non superiori ad un anno, comminate per le infrazioni previste nelle leggi fiscali e delle pene della multa e dell'ammenda non superiori a L. 5000, comminate per infrazioni previste nelle stesse leggi.

Le pene restrittive della libertà personale e quelle della multa o dell'ammenda, inflitte o da infliggere, che superino il massimo previsto nel comma precedente, saranno rispettivamente ridotte di un anno o di L. 5000.

Art. 3.

L'amnistia ed il condono previsti nei precedenti articoli si applicano ai fatti commessi fino a tutto il 31 dicembre 1947 e non sono concessi se:

1) trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti a carico dei quali non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio non presentino la prescritta dichiarazione entro il 30 aprile 1948;

2) trattandosi di infedele denuncia, i contribuenti ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio non completino, entro lo stesso termine, la dichiarazione presentata;

3) trattandosi di morosità del pagamento dei tributi o canoni, oppure di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o canoni o non adempiano alle prescritte operazioni o formalità entro il 31 maggio 1948.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti negli articoli 1 e 2, non si tiene conto dei precedenti penali dell'imputato quando si tratta di reati punibili con la sola pena della multa o dell'ammenda.

In ogni altro caso i benefici stessi non si applicano a coloro che, alla data del presente decreto, hanno riportato una o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso a tre anni.

Nell'esame dei precedenti penali non si tien conto delle condanne dichiarate estinte per precedente amnistia, nè dei reati estinti alla data del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — GRASSI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, *foglio n.* 150 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 1° febbraio 1948, n. 68.

Concessione di una pensione straordinaria alle vedove dell'on. Bruno Buozzi e del colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 28 gennaio 1948:

Articolo unico.

Alla vedova dell'on. Bruno Buozzi, signora Caterina Caggianesi, e alla vedova del colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, signora Amalia Dematteis, è concessa, a partire dal 1° giugno 1947 e per tutto lo stato di vedovanza, una pensione straordinaria annua pari alla differenza tra lire 240.000 e gli assegni ad esse spettanti a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, *foglio n.* 151 — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1948.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della corazzata « Vittorio Veneto ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La corazzata « Vittorio Veneto » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1948

DE NICOLA

FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1948
Registro Marina militare n. 4, *foglio n.* 54

(931)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1948.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale della Cassa rurale del Castellano, in liquidazione, con sede in frazione Leofara del comune di Valle Castellana (Teramo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 19 maggio 1945, col quale ai sensi dell'art. 86-*bis* del sopracitato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, il rag. Alberto Tozzi è stato nominato membro del Collegio sindacale della Cassa rurale del Castellano, in liquidazione, con sede nella frazione Leofara del comune di Valle Castellana (Teramo);

Considerato che in seguito al decesso del rag. Tozzi occorre procedere alla di lui sostituzione;

Sulla proposta del direttore generale della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il rag. Francesco-Vitò Recchiuti fu Vincenzo è nominato membro del Collegio sindacale della Cassa rurale del Castellano, in liquidazione, con sede in frazione Leofara del comune di Valle Castellana (Teramo), in sostituzione del rag. Alberto Tozzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(652)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1948.

Revoca del decreto 26 marzo 1946 col quale è stata sottoposta a sindacato la Compagnia europea di assicurazione merci e bagagli, società anonima con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modicazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Compagnia europea di assicurazione merci e bagagli, società anonima con sede in Roma e direzione generale in Milano;

Ritenuta l'opportunità di revocare il suindicato provvedimenti di sindacato, in quanto l'esigua minoranza azionaria di pertinenza tedesca è stata depositata ai sensi della legge 19 dicembre 1940, n. 1994;

Sentito il Ministero dell'industria e del commercio

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942. n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33

Decreta:

E' revocato il decreto 26 marzo 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Compagnia europea di assicurazione merci e bagagli, società anonima, con sede in Roma e direzione generale in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(699)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1948.

Revoca del decreto Ministeriale 26 settembre 1947 riguardante il divieto alla ditta « Oleificio Fratelli Cappelli », con sede in Gassano (Massa Carrara), ad allestire un impianto per l'estrazione di olio dalle sanse.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Visto il decreto Ministeriale 26 settembre 1947, con il quale alla ditta « Oleificio Fratelli Cappelli », con sede in Gassano (Massa Carrara), è stato vietato allestire, in detta località, un impianto per la estrazione di olio dalle sanse;

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 26 settembre 1947, che vieta alla ditta « Oleificio Fratelli Cappelli », con sede in Gassano (Massa Carrara), allestire, in detta località, un impianto per estrazione di olio dalle sanse.

Roma, addì 10 febbraio 1948

Il Ministro: TREMELLONI

(732)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1948.

Revoca del decreto Ministeriale 29 settembre 1947 riguardante il divieto alla ditta « Colombarini Giuseppe », con sede in Quartiere di Portomaggiore (Ferrara), di ampliare il proprio stabilimento conserviero.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1947, con il quale alla ditta « Colombarini Giuseppe », con sede in Quartiere Portomaggiore (Ferrara), è stato vietato di ampliare il proprio stabilimento conserviero sito in detta località;

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 29 settembre 1947, col quale è stato vietato alla ditta « Colombarini Giuseppe », con sede in Quartiere di Portomaggiore (Ferrara), di ampliare il proprio stabilimento conserviero, sito in detta località.

Roma, addì 10 febbraio 1948

Il Ministro: TREMELLONI

(733)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1948.

Revoca del decreto Ministeriale 27 settembre 1947 riguardante il divieto alla Società per azioni « Vinca », con sede in Milano, ad allestire un impianto per la fabbricazione di dolciumi in genere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Visto il decreto Ministeriale 27 settembre 1947, con il quale alla Società per azioni « Vinca », con sede in Milano, è stato vietato allestire, in detta località, un impianto per la fabbricazione di dolciumi in genere, marmellate e frutta candita;

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 27 settembre 1947, che vieta alla Società per azioni « Vinca », con sede in Milano, allestire, in detta località, un impianto per la fabbricazione di dolciumi in genere, marmellate e frutta candita.

Roma, addì 10 febbraio 1948

Il Ministro: TREMELLONI

(730)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 56 del 19 febbraio 1948 riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 56 del 19 febbraio 1948 ha fissato come appresso i prezzi di cessione:

201 *Tartaro grezzo.* — Viene disposta la vendita mediante licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero senza prezzo base e con riserva di aggiudicazione. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono preventivate in L. 150 al q.le.

202 *Olio per vernici.* — Viene disposta la vendita mediante licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero al prezzo base di L. 350 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono preventivate in lire 1,50 al kg.

203 *Selery salt.* — Viene disposta la vendita mediante licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero al prezzo base di L. 50 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono preventivate in L. 1,50 al kg.

204 *Sego animale (per uso industriale)*. franco magazzino consegnatario L. 300 al kg. delle quali L. 20 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 280 da versare al Fondo lire.

205. *Lattice naturale* al 60 %: franco magazzino consegnatario L. 300 al kg. (peso liquido) delle quali L. 18 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 282 da versare al Fondo lire.

206 *Mastice per saldature*: franco magazzino consegnatario L. 400 al kg. delle quali L. 50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 350 da versare al Fondo lire.

207 *Corda di cotone.* — Viene disposta la vendita al miglior offerente a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero al prezzo base di L. 400 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono preventivate in L. 2 al kg.

208 *Nitrato di soda*: su mezzo dell'agricoltore franco magazzino Consorzi agrari o dei loro agenti in provincia, peso netto di merce per qualsiasi quantitativo venduto, imballaggio gratuito (con decorrenza dal 14 febbraio 1948) L. 5000 al q.le delle quali L. 1.670 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto compreso imballaggio acquistato dal consegnatario e L. 3.330 da versare al Fondo lire.

209 *Nitrato ammonico* 33-35 %: su mezzo dell'agricoltore franco magazzino Consorzi agrari o dei loro agenti in provincia, peso netto di merce per qualsiasi quantitativo venduto, imballaggio gratuito (con decorrenza dal 14 febbraio 1948) L. 8.000 al q.le delle quali L. 1.330 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 6 670 da versare al Fondo lire.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(935)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Luigi Bonaventura di Giovanni, nato a Catania il 24 marzo 1916 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Catania nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(769)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 10 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 351, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fano (Pesaro), di un mutuo di L. 12.788.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(719)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Città della Pieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1947, registro n. 1 Interno, foglio n. 350, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Città della Pieve (Perugia) di un mutuo di L. 464.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(720)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 14 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2, foglio n. 344, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Ragusa, di un mutuo di L. 5.480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(792)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 25 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2, foglio n. 341, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Belluno, di un mutuo di L. 21.549.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(793)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1948, registro n. 3, foglio n. 284, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Bologna, di un mutuo di L. 10.960.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(794)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Massa-Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale 25 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2, foglio n. 243, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Massa-Carrara, di un mutuo di lire 28.063.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(796)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Varese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 25 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2, foglio n. 345, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Varese, di un mutuo di L. 93.726.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(795)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 14 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2, foglio numero 342, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Imperia, di un mutuo di L. 3.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(798)

Autorizzazione al comune di Ancona a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1945

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1945, il comune di Ancona, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4764 del 5 gennaio 1948; importo L. 846.660.

(799)

Autorizzazione al comune di Como a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Como, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3453 del 10 dicembre 1947; importo L. 2.630.000.

(800)

Autorizzazione al comune di Messina a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Messina, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 841 del 26 novembre 1947; importo L. 2.196.113,25.

(801)

Autorizzazione al comune di Cremona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Cremona, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo

decreto interministeriale n. 3647 del 15 dicembre 1947; importo L. 49.100.000.

(802)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione a pagina 521 della *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1948, si chiarisce che il mutuo di L. 920.000 autorizzato con decreto interministeriale 11 ottobre 1947, si riferisce all'integrazione del bilancio del comune di Siderno per l'esercizio 1946.

(938)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 febbraio 1948 - N. 30

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,525
Id 3,50 % 1902	68,50
Id 3 % lordo	50 —
Id 5 % 1935	87,65
Redimibile 3,50 % 1934	68,80
Id 3,50 % (Ricostruzione)	68,40
Id 5 % 1936	88,175
Id 5 % (Ricostruzione)	80,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,80
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	98,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,15
Id. 5 % convertiti 1951	98,45

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

Media dei cambi e dei titoli del 16 febbraio 1948 - N. 31

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,75
Id. 3,50 % 1902	68,50
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	87,60
Redimibile 3,50 % 1934	68,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	68,425
Id. 5 % 1936	87,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	80,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,85
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	98,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,10
Id. 5 % convertiti 1951	98,55

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un revisore effettivo e di uno supplente presso il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;
Visto l'art. 37 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo in data 30 aprile 1938 e modificato con i successivi decreti del 18 giugno 1941 e del 19 agosto 1943;

Dispone:

I signori rag. Paolo Ambrogio e dott. Carlo Possenti sono nominati rispettivamente revisore effettivo e supplente presso il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1947.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(851)

Cessione alla Banca del Friuli, società anonima con sede in Udine, delle attività e passività della Banca cooperativa di Gorizia, con sede in Gorizia, in liquidazione.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 4 giugno 1947, n. 408;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la deliberazione in data 20 gennaio 1948, adottata dal liquidatore governativo della Banca cooperativa di Gorizia, Consorzio registrato a garanzia limitata con sede in Gorizia, in liquidazione secondo le norme ordinarie, di addivenire alla cessione delle residue attività e passività dell'azienda alla Banca del Friuli, società anonima avente sede in Udine;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Banca del Friuli, in data 20 dicembre 1947 che, accogliendo la proposta dell'ente liquidando, decide di assumere le residuali attività e passività di quest'ultimo;
Considerato che con l'accennata cessione si viene ad agevolare la liquidazione della predetta Banca cooperativa;

Autorizza

la cessione alla Banca del Friuli, società anonima con sede in Udine, delle residue attività e passività della Banca cooperativa di Gorizia, con sede in Gorizia, in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(853)

Gestione della Cassa comunale di credito agrario di Belvedere Ostrense (Ancona) da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Belvedere Ostrense (Ancona) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Belvedere Ostrense (Ancona) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'anzidetto Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1948

Il vice direttore generale della Banca d'Italia
FORMENTINI

(852)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico, veterinario ed ostetrica condotti vacanti nella provincia di Sassari.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti i propri decreti 27 ottobre 1947, n. 20471.2-9062; 27 ottobre 1947 n. 20471-2-9063; 11 novembre 1947, n. 20471.2-9062 coi quali sono state rispettivamente nominate le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico, ostetrica e veterinario condotti vacanti nella provincia di Sassari;
Visto il dispaccio telegrafico col quale il prefetto di Sassari rappresenta la necessità di sostituire in qualità di presidente delle Commissioni suddette, il vice prefetto dott. Ovidio Pitzurra, collocato a riposo, col vice prefetto dott. Antonio Dessena;
Ritenuta l'opportunità di provvedere;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Ovidio Pitzurra, è nominato presidente delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico, veterinario ed ostetrica condotti il vice prefetto dott. Antonio Dessena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 febbraio 1948

(937) *L'Alto Commissario:* PERROTTI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Vercelli in data 24 giugno 1947, n. 11755, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Massimo Ferreri, vice prefetto;

Componenti:

dott. Massimo Balzar, medico provinciale;
prof. dott. Prospero Mino, libero docente in patologia medica;
prof. dott. Giovanni Calissano, libero docente in patologia chirurgica ed in clinica chirurgica e medicina operatoria;
dott. Luigi Pezzana, medico condotto;

Segretario:

dott. Vincenzo Buonopane.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(691)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Vercelli in data 24 giugno 1947, n. 11755, col quale indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Massimo Ferreri, vice prefetto;

Componenti:

dott. Massimo Balzar, medico provinciale;
prof. dott. Giuseppe Valle, libero docente in ostetricia e ginecologia;
dott. Filippo Nota, primario del reparto ostetrico ginecologico dell'ospedale civile di Biella;
Maddalena Garavaglia, ostetrica condotta;

Segretario:

dott. Vincenzo Buonopane.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(692)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Varese in data 27 giugno 1947, n. 15032, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Boffillo Jodice, vice prefetto;

Componenti:

dott. Mario Bellino, medico provinciale;
prof. dott. Enrico Moretti, docente in patologia medica, primario medico dell'ospedale di Busto Arsizio;
prof dott. Carlo Rodolfo Fumagalli, docente in clinica chirurgica, primario chirurgo dell'ospedale di Varese;
dott. Cesare Sacconaghi, medico condotto;

Segretario:

dott. Francesco Lillo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(693)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446,
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Campobasso in data 1° giugno 1947, n. 12330, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Mario De Luca, vice prefetto;

Componenti:
dott. Armando Ciocchi, medico provinciale;
dott. Giovanni De Rubertis, libero esercente specialista in ostetricia;
dott. Angelo Lonardo, libero esercente specializzato in ostetricia;
Malvina Caselli, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Guido De Vincentis.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Campobasso

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(694)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del prefetto di Asti in data 30 luglio 1947, n. 20861, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Massimino D'Alessio, primo consigliere di Prefettura;

Componenti:
dott. Gregorio Cerrito, medico provinciale;
dott. Mario Pedazzi Paruzza, ostetrico, direttore dello Istituto assistenza maternità e infanzia;
dott. Guido Vurchio, specializzato in ostetricia e ginecologia;
Lucia Masoero, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Giovanni Pavese.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(695)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Con decreto n. 51313 del 5 febbraio 1948 ha approvato la seguente graduatoria delle concorrenti ammesse al concorso per i posti vacanti di ostetrica condotta dei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1946 e risultate idonee negli esami orali:

1) Ghibellini Alida con punti 61; 2) Baccaini Bianca con punti 59,682; 3) Vandelli Giovanna con punti 59,187; 4) Magiera Marta con punti 57,500; 5) Bertazzoni Alba con punti 57,187; 6) Maxia Teresina con punti 56,656; 7) Gemignani Elda con punti 56,437; 8) Bozzo Graziosa con punti 56,375; ex equo 9) Trevisan Irma con punti 55; Murgia Carmela con punti 55; 11) Putzolu Marroccu Elisa con punti 54,250; 12) Dalla Vecchia Caterina con punti 54,218; 13) Papini Alchinta con punti 53,437; 14) Congia Gisella con punti 53,218; 15) Carboni Giannetta con punti 52,780; 16) Granaroli Concetta con punti 52,593; 17) Gardenghi Adriana con punti 52,500; 18) Bullini Bruna con punti 52,400; 19) Degli Agostini Lavinia con punti 52,362; 20) Frison Maddalena con punti 52; 21) Piras Anna con punti 51,937; 22) Cadeddu Maria con punti 51,875; 23) Maxia Delfina con punti 51,812; 24) Cabras Anita con punti 51,781; 25) Martinelli Barbara con punti 51,778; 26) Rossi Tina con punti 51,750; ex equo 27) Cadeddu Vitalia con punti 51,687; Vecchi Iride con punti 51,687; 29) Salis Aurora con punti 51,562; 30) Pintor Maria con punti 51,280; 31) Alpi Cleofe con punti 51,250; 32) Caretti Carolina con punti 50,875; 33) Cottafavi Irma con punti 50,694; 34) Scanu Annetta con punti 50,375; 35) Merlini Angela con punti 50,031; 36) Bozzo Maria con punti 49,590; ex equo 37) Ortu Evangela con punti 49,562; Melis Stefanina con punti 49,562; 39) Putzolu Maria con punti 49,500; 40) Poli Iolanda con punti 49,375; 41) Scanu Maria con punti 49,250; 42) Gnudi Giorgina con punti 48,947; 43) Bianchini Franca con punti 48,718; 44) Piccirilli Romana con punti 48,687; 45) Salmoria Anna con punti 48,521; 46) Mazzieri Eldride con punti 47,875; 47) Sardonini Carolina con punti 47,750; 48) Floris Filomena con punti 47,656; 49) Onnis Giulia con punti 47,625; 50) Pitzianti Maria con punti 47,530; 51) Sarritzu Palmira con punti 47,343; 52) Zanetti Gabriella con punti 46,806; 53) Simone Anna con punti 46,312; 54) Bazzani Gisella con punti 44,624; 55) Berillo Antonietta con punti 44,320; 56) Carta Maria Teresa con punti 44,219; 57) Soru Concettina con punti 44,156; 58) Vitali Liliana con punti 42,625; 59) Bonora Bianca con punti 37,750.

(854)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.